



Circolare n. 28/2021
Settore Gare FIGB
Prot.Gen. 001650/20.05.2021

Milano, 20 maggio 2021

Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
Agli Organizzatori federali
e p.c.
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Al Delegati Prov. Aut. BZ e TN
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: COMUNICAZIONI SU ATTIVITA' SPORTIVA IN PRESENZA ALLA LUCE DEL DL 18-05-2021 n. 65

Alla luce del DL 18-05-2021 n. 65 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, l'attività sportiva può essere praticata, dal 1 giugno 2021, in zona bianca e in zona gialla, all'aperto e al chiuso **nel rispetto "dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport" e del vigente protocollo di prevenzione FIGB. Entrambi i documenti sono riportati di seguito.**

Nelle linee guida citate in premessa si evidenzia il contenuto dell'Art. 4 "Misure di prevenzione e protezione" e in modo particolare degli ultimi due commi di tale articolo, riferiti all'attività al chiuso: "La determinazione del numero di persone che possono essere presenti in contemporanea **all'interno della struttura** deve risultare dalla considerazione di **12mq per persona**, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle presenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta."

Come indicato all'Articolo 1 "Premessa" delle Linee Guida, "Le indicazioni...sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica".

Ben comprendendo le difficoltà che queste norme creano per lo svolgimento dell'attività bridgistica, ci auguriamo che un favorevole sviluppo dell'andamento epidemiologico possa presto consentire un allentamento delle misure di legge.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 7001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE

REDATTE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52

ROMA, 7 MAGGIO 2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO	4
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	6
5. INFORMAZIONE.....	9
6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI	9
7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE.....	11
8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE.....	11
9. SANZIONI	12
10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19.....	12
ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI.....	13
ALLEGATO 2 - SEGNALETICA.....	14
ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI.....	15
ALLEGATO 4- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	16
ALLEGATO 5 - DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO	19
ALLEGATO 6 - DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE.....	20
ALLEGATO 7 - DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI.....	22

1. PREMESSA

Il presente Protocollo attuativo intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate nel periodo di emergenza, ad iniziare da quanto previsto dall'art. 1, lettera f) del DPCM del 17.05.2020 fino ai più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 e al DL del 22 aprile 2021. Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

Tenuto conto dell'esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli condivisi nel tempo, si ritiene utile fornire indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus.

Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Nell'attuale quadro normativo, il Protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, delle indicazioni fornite dal CTS, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana "FMSI".

2. DEFINIZIONI

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). La definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) ovvero corso di studio in Scienze Motorie e Sportive (classe 33 ex D.M. 509/99) o lauree magistrali/specialistiche in Scienze Motorie o Diploma ISEF.

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i **centri di attività motoria** che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello

stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, il cui coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM 68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Management dello sport (LM 47) ovvero, in via subordinata, del diploma ISEF o di laurea triennale in Scienze motorie e sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze motorie e sportive (classe 33 ex DM 509/99).

Le indicazioni delle presenti Linee Guida si applicano anche alle cosiddette “palestre della salute”, ovvero a centri analoghi, idonei ad accogliere cittadini in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, nefropatici...) per lo svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, nonché agli altri spazi dove è possibile fare dell’esercizio fisico, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della sedentarietà, tarato alla propria condizione con caratteristiche che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute, minimizzando i possibili rischi (cfr. a titolo esemplificativo quanto previsto dalla L.R. 8/2015 del Veneto).

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).

La **formazione a distanza** (FAD) è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Il **lavoro agile** è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall’uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.

3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. Da ultimo, in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.

L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un

obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, dovrà:

1. fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida;
2. fornire specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;
3. impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- a) individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è **l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo**, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

I rischi secondari - ovvero quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi, l'effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e di attuazione dell'azione di soccorso, il declassamento di aree a rischio

specifico d'incendio da area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori, il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine -, saranno tenuti nella dovuta considerazione nella definizione della nuova organizzazione dell'attività sportiva all'interno del sito.

Si possono prevedere le seguenti fasi:

1. analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con lavoro agile, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
6. individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà **individuare in via prioritaria attività** in presenza:

- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività /espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo, accesso ai locali/spazi di pratica motoria/sportiva, accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, accesso ai servizi igienici.

Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi

del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali **dotazioni minime** ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.

Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle presenti Linee Guida renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito sullabase dei criteri indicati anche nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di **un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi** (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, fermo restando l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, occorre, quindi:

- **riorganizzare le attività** con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
- **riorganizzare le mansioni/attività** in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l'ingresso in struttura a **un solo accompagnatore** nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
- **suddividere** gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un **sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia** degli stessi. Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:
 - a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni;
 - b) alle diverse raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 15 maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento;
 - c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:
 - modalità della prestazione di lavoro all'interno del sito sportivo;
 - distanziamento nelle varie fasi dell'attività sportiva;
 - gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
 - revisione lay-out e percorsi;
 - gestione dei casi sintomatici;
 - pratiche di igiene (infra);

- prioritizzare il rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze;
 - sistema dei trasporti;
 - utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che garantiscano adeguata protezione delle vie respiratorie e costante igienizzazione delle mani attraverso l'uso di gel idroalcolico);
 - pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi;
- d) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la scheda denominata "Lo sport riprende in sicurezza", allegata alle presenti Linee Guida, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, che potranno essere tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d'uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19.

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.

In ogni caso è **obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l'accesso alle strutture con **appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di **contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni**, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets. La prenotazione e l'evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento, permette anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza **inferiore a 50 persone** in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione in anticipo e **registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo**, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc..

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea **all'interno della struttura** deve risultare dalla considerazione di **12mq per persona**, considerando

per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda **attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq** per partecipante, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

5. INFORMAZIONE

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, **l'operatore sportivo** deve essere informato circa:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
 - a) mantenere la distanza di sicurezza;
 - b) rispettare il divieto di assembramento;
 - c) osservare le regole di igiene delle mani;
 - d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in base alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:

- è obbligatorio **rilevare la temperatura** a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la **mascherina protettiva** e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare **percorsi di ingresso e di uscita differenziati**;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;

- è obbligatorio **mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante** nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- è obbligatorio mantenere sempre la **distanza interpersonale minima di 1 mt**;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli **indumenti** indossati per l'attività fisica, ma riporli **in zaini o borse personali**;
- bere sempre da **bicchieri monouso o bottiglie personalizzate**;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno degli spazi dedicati all'attività sportiva;
- Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);
- In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:
 - di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
 - di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
 - di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Allo stato attuale della curva epidemiologica è vietato l'utilizzo delle docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne fanno uso.

Bisognerà quindi, nelle strutture sportive in cui l'utilizzo degli spogliatoi è necessario (p.e. le piscine), prevedere il divieto all'uso delle docce, finché il miglioramento della situazione pandemica non permetterà agli Organismi competenti di assumere una diversa decisione.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo, ove consentito,

di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l'accesso contingentato a questi spazi, evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.... che al bisogno dovranno essere portati da casa. È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l'utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente Protocollo illustra le misure minime **obbligatorie** da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

Il presente Protocollo si applica a anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell'individuo, comprese le cosiddette "Palestre della salute" o altri spazi adibiti alla attività fisica o allo stimolo della motricità per bambini, anziani, persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche corniche, non trasmissibili.

8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.

Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni

gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.

9. SANZIONI

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).

10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza. Si suggerisce comunque di avvertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

ALLEGATO 1
CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL
RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI	DISPOSIZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D	Obbligo: presenza dispenser a) presenza spray igienizzanti attrezzatura b) utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica.
D	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina
E	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina

ALLEGATO 2



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport continua in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL'INGRESSO DEL SITO



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI DEL SITO SE NON SI STA EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 MT IN CASO DI ASSENZA DI ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O DA BOTTIGLIE PERSONALI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'INTENSITÀ DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI" (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI (BORRACCE, ECC.) E L'ATTREZZATURA UTILIZZATA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE, MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



Dipartimento per lo sport



FMSI



ITALIA SPORT
E SALUTE



Comitato Olimpico Nazionale Italiano

sport.governo.it

Scarica l'App



ALLEGATO 3

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI

La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull'ambiente in cui tali attività vengono svolte.

La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell'allenamento, quelle che prevedono l'alternanza nell'utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all'aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.

La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell'attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l'attività.

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre s'affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto "Lo Sport riparte in sicurezza" del CONI, d'intesa con il CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it

ALLEGATO 4
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DESCRIZIONE	AZIONI	OBIETTIVI	APPLICAZIONE
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Revisione organizzazione delle attività sportive/turni	Effettuare attività sportiva in modalità "remoto" Attuare il numero delle persone in presenza Attuare diversa turnazione Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Distanziamento nei siti sportivi	Garantire distanza di almeno 1 m tra persone e tra postazioni in caso di attività metabolica a riposo, aumentare in caso di alta attività metabolica se consentito dal tipo di attività Evitare raggruppamenti Ridurre contatti con terzi	Eliminare/ridurre fonti di contagio	Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive
	Attività in presenza – allenamento e gara	Ridurre al minimo partecipanti Distribuire dispositivi protezione da usare in ogni momento sia possibile Usare locali sanificati e ventilati Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione	Tutti
	Gestione entrata/uscita - operatori sportivi e accompagnatori di atleti minori	Orari di ingresso/uscita differenziati per turni Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Revisione layout e percorsi	Nuova e diversa circolazione interna Differenziare punti di ingresso e punti di uscita Uso delle scale Barriere "anti-respiro" per gli accompagnatori Simulare percorsi e flussi di spostamento delle persone	Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Gestione dei casi sintomatici	Luogo dedicato Procedure di sanificazione e intervento sui contatti	Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione Garantire rapidità intervento sanitario	Tutti
	Buone pratiche di igiene	Dispositivi e gel igienizzante Aereazione locali Vietare uso dispositivi altrui	Migliorare consapevolezza delle attività di	Tutti

		Procedure informative Raccolta rifiuti e sanificazione	prevenzione Migliorare contenimento del contagio Migliorare comportamento "sociale" nel sito sportivo	
	Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nel sito sportivo	Operatori sportivi non affetti da condizioni di salute preesistenti al rischio	Migliorare efficacia della prevenzione con individuazione di "soggetto fragile"	Tutti, come indicato dal medico competente
	Miglioramento sistema dei trasporti	Mezzi singoli alternativi Navetta in uso all'organizzazione sportiva	Migliorare prevenzione nei sistemi di trasporto	Tutti
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Mascherine	Corretto utilizzo	Migliorare protezione personale	Tutti; non usare unicamente in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro/attività sportiva	Attività di pulizia	Periodicità definita Specifica per le attrezzature di allenamento e gara	Migliorare la protezione Migliorare la programmazione dell'attività di contenimento	Tutti
	Attività di sanificazione	Intervento straordinario	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Eliminare / Ridurre la probabilità di trasmissione	Tutti
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi	Tutela sanitaria in ambito sportivo	Protocollo Federazione Medico Sportiva Italiana (Cfr. 1) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (Prot. n. 3180 del 04/05/2020); 2) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e)" (20/05/2020))	Tutela degli operatori sportivi Prevenzione del contagio nel sito sportivo	Tutti
		3) Protocollo FMSI inserito circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. DGPRE 0001269-P-13/01/2021)		

	Gestione dei casi sintomatici e monitoraggio	Procedure di gestione Procedure di monitoraggio nel sito sportivo in raccordo con le strutture sanitarie territoriali	Migliorare efficacia della tutela sanitaria in ambito sportivo	Tutti
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dello stato di contagiosità	Identificazione dello stato di esposizione al virus e dello stato di contagiosità	Utilizzo dei tamponi (Cfr. 1) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (Prot. n. 3180 del 04/05/2020); 2) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e)" (20/05/2020)) 3) Protocollo FMSI inserito circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. DGPRE 0001269-P-13/01/2021)	Concedere accesso a campo di gioco con grande interazione sociale	Sport predefiniti per alto livello di rischio

ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all'aperto (in centri/circoli/impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, ed indossino la mascherina.

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell'attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.

Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.

L'utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività sportive all'interno di luoghi chiusi.

Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione).

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
3. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
4. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.
6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.
7. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
9. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
10. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
11. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
12. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/l; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul

posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.

13. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
14. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
15. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc.
16. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
17. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
18. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
19. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
20. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
21. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

ALLEGATO 7

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi.

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere.

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato per l'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;

16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.



Circolare n. 59/2020
Segreteria Generale FIGB
Prot.Gen. 002967/21.10.2020

Milano, 21 ottobre 2020

Agli Enti Affiliati
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
Agli Organizzatori federali
Alle Strutture Periferiche
Alla Segreteria del Settore Insegnamento
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
All'Albo Tecnici
Al Registro Operatori Societari
All'Albo Arbitri
e p.c.
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: Protocollo aggiornato di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi di contagio da virus SARS-CoV-2 nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e dell'insegnamento dello sport bridge.

Il Consiglio federale ha deliberato in data odierna e con validità immediata il protocollo aggiornato di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi di contagio da virus SARS-CoV-2 nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e dell'insegnamento dello sport bridge, che si allega alla presente.

Il documento recepisce la deroga deliberata in urgenza dal Presidente federale il 14 luglio u.s. a seguito dell'emissione del DPCM stessa data (rif. circ. FIGB n. 47/2020) e non reca altre sostanziali modifiche.

Il rispetto del protocollo consente ad ASD/SSD, Enti Autorizzati/Scuole federali e Organizzatori federali di svolgere le proprie attività bridgistiche, nei limiti delle norme stabilite dai Decreti e dalle Ordinanze degli Organi governativi per il mondo dello sport.

La Segreteria Generale è a disposizione per qualunque chiarimento.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 7001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



**PROTOCOLLO D'INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEI RISCHI DI CONTAGIO DA VIRUS SARS-CoV-2 NELLA PRATICA
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA E AMATORIALE, DEGLI ALLENAMENTI
E DELL'INSEGNAMENTO DELLO SPORT BRIDGE**
**Procedura frutto di un puntuale confronto con gli esperti coordinati dal Politecnico di Torino,
autori del report "Lo sport riparte in sicurezza"
ed estensori del rapporto "Imprese Aperte Società Protetta"**
VERSIONE AGGIORNATA APPROVATA DAL C.F. DEL 21/10/2020

La Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), quale Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I.:

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 contenente la dichiarazione per 6 mesi dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n° 13 del 5 marzo 2020 e dal DPCM del 17 maggio 2020;
- Visti i DPCM 10/4/2020, 26/4/2020 e 17/5/2020;
- Viste le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute sulle norme igieniche anti COVID-19, le cui disposizioni si intendono qui interamente richiamate;
- Viste tutte le misure, indicazioni e raccomandazioni disposte dai provvedimenti emessi dalle competenti Autorità nazionali e territoriali, che si intendono qui interamente richiamate;
- Recepite le Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, con circolare n° 3180 del 4 maggio 2020 e le Linee Guida per l'Attività Sportiva di Base e Motoria in genere emanate ai sensi del DPCM 17/5/2020, art. 1, lett. f);
- Visto il Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID 19, Versione del 15 maggio 2020;
- Visto il Rapporto N. 19/2020 Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-1;
- Visto il DPCM 14/07/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-7-2020);

Emana il presente atto, finalizzato a fornire alle proprie ASD/SSD affiliate e a tutti i loro soci e tesserati indicazioni, regole, raccomandazioni, finalizzate alla riduzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 per

- la ripresa dell'Attività Sportiva, sia amatoriale che agonistica, nelle sedi delle ASD/SSD;
- le sessioni di allenamento e di insegnamento.

Il presente protocollo sarà altresì utilizzato durante tutte le fasi di tutti i Campionati organizzati dalla FIGB.

Il Protocollo è stato redatto in osservanza delle Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f) e g) del DPCM 26/4/2020 e del DPCM 17/5/2020 art. 1 lett. f), che forniscono indicazioni generali ed azioni di mitigazione del rischio, utili ad accompagnare la ripresa degli sport.

Il citato DPCM demanda agli Enti Sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P., il compito di emanare appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto delle linee guida innanzi richiamate, della specificità delle singole discipline, delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire alle ASD/SSD o a qualunque altro soggetto affiliato alla F.I.G.B. (da ora cumulativamente indicati come "Enti") la riduzione del rischio da contagio.

Le disposizioni del Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, che coincide con quella della sua pubblicazione sul sito federale, e saranno efficaci, recependo eventuali provvedimenti successivi, fino alla cessazione dello stato di emergenza legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

ANALISI DELLA PRATICA SPORTIVA

Il gioco del Bridge è caratterizzato nella pratica sportiva agonistica dalla:

- compresenza ad un tavolo di 4 giocatori che formano due coppie avversarie individuate dai punti cardinali, Nord-Sud e Est-Ovest;
- Si gioca con un mazzo di 52 carte che vengono distribuite tra i 4 giocatori per cui ognuno di loro avrà all'inizio 13 carte per complessive 13 prese; in alternativa le carte possono essere preparate in anticipo ed allora si metterà sul tavolo, opportunamente direzionato, un contenitore delle carte (Board) dal quale ognuno dei giocatori estrarrà quelle di competenza;
- Il gioco si sviluppa in due distinte fasi: una prima fase denominata Dichiarativa utile a fissare il Contratto ed una seconda e successiva fase dove si gioca per mantenere o battere il Contratto;
- Da Regolamento Gare, durante le Competizioni la durata delle due fasi varia dai 7 fino agli 8 minuti;
- Durante le Competizioni è sempre presente un Arbitro per applicare il Regolamento Gare;
- Durante le Competizioni solo l'Arbitro può avvicinarsi al tavolo, sono ammessi spettatori che devono rimanere in assoluto silenzio;
- Durante le sessioni di allenamento l'allenatore può sempre intervenire al tavolo per dare consigli tecnici e fornire specifiche informazioni;
- Per le sessioni di allenamento degli atleti e/o della scuola oltre l'allenatore e l'istruttore potrebbero essere presenti anche altri tesserati, soci o ospiti dell'Ente ed eventuali accompagnatori.
- Nelle sessioni di allenamento alcuni giocatori potrebbero essere sostituiti da altri giocatori.

PREMESSA

La valutazione del rischio è stata effettuata seguendo i criteri enunciati nelle Linee Guida, individuando in particolare le possibili fonti di contagio che possono presentarsi nelle sedi di gara a disposizione della Federazione e degli Enti.

È fortemente consigliato lo svolgimento, ove possibile, delle competizioni in luoghi all'aperto.

POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO

Mutuando dalle Linee Guida i fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus ed i meccanismi di trasmissione, sia per via aerea che per contatto, presenti in letteratura scientifica, è possibile individuare, in via non esaustiva, le possibili fonti di contagio all'interno delle sedi di gara.

Le fonti di possibile contagio all'interno del sito sportivo devono tenere necessariamente conto dell'organizzazione dei luoghi, della pratica sportiva, della presenza di persone diverse.

Da quanto prima sinteticamente descritto è evidente che non si verifica un contatto fisico inteso in senso stretto, intendendo cioè un contatto tra i corpi degli atleti; è invece evidente una possibile vicinanza minima in senso frontale e laterale tra i quattro giocatori anche inferiore a 1 mt.

In questa fase la possibile via di trasmissione, e quindi di contagio, è quella aerea.

Altra via di trasmissione possibile durante la competizione è quella per contatto, rappresentata dagli attrezzi sportivi utilizzati dai giocatori, ovvero:

1. Board e Carte;
2. Bidding Box;
3. Bridgemate (ove utilizzati);
4. Sipari e Carrello (ove utilizzati);
5. Tavoli, Sedie e Tavolini di servizio;
6. Altri materiali accessori;

Il materiale di cui ai punti 3) e 4) viene sicuramente sempre utilizzato durante i Campionati Nazionali.

Entrambe le vie di trasmissione del contagio si ripropongono con modalità analoghe nell'utilizzo degli spazi, nel possibile contatto, nell'utilizzo delle attrezzature presenti, nei momenti di stazionamento, nel momento di entrata/uscita.

L'analisi condotta è generale, non esaustiva, e non può evidentemente esserlo considerata la diversità delle singole sedi che possono avere ampiezza e disegni variegati.

L'approfondimento dell'analisi delle possibili fonti di contagio sarà a cura del legale rappresentante dell'Ente responsabile della sede di gara, il quale, ove le condizioni reali si discostino significativamente da quelle analizzate in questo Protocollo, dovrà valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure atte sempre a ridurre il rischio di contagio.

REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE

Tutti i soggetti coinvolti nell'esercizio dello sport del Bridge e nella gestione degli Enti (inclusi eventuali collaboratori esterni e addetti o incaricati di soggetti terzi), sono tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate dalle Autorità Competenti ed in vigore alla data di pubblicazione di questo Protocollo e successive modifiche che dovessero intervenire sia a livello nazionale che territoriale.

Qualsiasi soggetto coinvolto nell'esercizio dello sport del Bridge e nella gestione dell'Ente o di qualunque altro soggetto affiliato alla FIGB è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a **NON RECARSI** presso la sede di gara:

- A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C;
- Se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al virus;
- Se presenta sintomatologia da infezione respiratoria;

- Se ha un membro della famiglia con i sintomi dell'infezione COVID-19;
- Se è in auto isolamento o vive in famiglia in auto isolamento.
- La presenza fisica, presso la sede di gara, di una persona - anche non tesserata - è possibile soltanto dopo la sua presa visione delle norme generali obbligatorie (esposte nella sede dell'attività con evidenza) e l'assenza dei fattori di rischio sopraelencati. Nei casi dubbi il Presidente o un suo delegato potrà procedere ad approfondimenti conoscitivi.



MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A seguito delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso, in relazione alla situazione epidemiologica in atto.

Allo stato, le principali misure di prevenzione del contagio da adottare sono:

- Il distanziamento fisico fissato in almeno 1mt. tra le persone;
- L'igiene delle mani (lavaggio accurato con acqua e sapone e/o per il tramite dell'utilizzo di un dispenser di soluzioni idroalcoliche apposite per la pulizia igienizzante);
- Lavaggio e pulizia igienizzante delle superfici;
- L'utilizzo, se possibile, di attrezzi di gioco nuovi oppure sanificati ad ogni cambio di giocatori o cambio di tavolo; altrimenti una frequente pulizia igienizzante della superficie di gioco e il lavaggio delle mani al termine di ogni turno di gioco.
- L'utilizzo della mascherina protettiva (viene consigliata la chirurgica) e di visiera protettiva (obbligatoria solo per Arbitri, Insegnanti e Allenatori) per evitare la dispersione di droplets (goccioline del respiro espulse dalle persone infette tramite saliva) e per contribuire a diminuire la probabilità di toccare il viso, gli occhi, la bocca con le mani;

L'utilizzo di queste azioni, quali misure mitigatrici del rischio nelle sedi di competizione, sono compatibili in tutti i momenti della pratica. In particolare l'utilizzo di mascherine e visiere è compatibile con il gesto sportivo.

Sulla base di esiti specifici derivanti dall'analisi della pratica sportiva del Bridge si possono quindi identificare le misure organizzative, procedurali e tecniche contenute nel presente documento.

INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI: PRATICHE DI IGIENE

Sarà cura del Responsabile della sede di gara/ allenamento fornire in forma scritta, ad esempio tramite cartelli ed infografiche, le seguenti indicazioni:

- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega del gomito;
- Bere sempre da bicchieri monouso e bottiglie personalizzate;
- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali;
- Non consumare cibo nella sede di gara;
- È vietato lo scambio tra persone presenti di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc. e di attrezzi sportivi se non preventivamente sanificati tramite ad esempio soluzione alcolica o appositi detergenti;

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche di igiene dovranno essere messi a disposizione delle persone presenti:

- Procedure informative affisse nelle zone di accesso, nelle zone di attività, nei servizi igienici;
- Dispenser di gel igienizzante;
- Contenitori di salviette igienizzanti per la pulizia delle attrezzature di gioco.
- Indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- Informativa sulla pulizia giornaliera e sulla periodica igienizzazione.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E ATTREZZATURE NELLA SEDE DI GARA, GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI ARIA

- Profonda pulizia ed igienizzazione di tutti i locali prima della riapertura secondo le indicazioni fornite dalle Autorità Competenti;
- Preventiva igienizzazione degli impianti di condizionamento e, laddove non sia presente una funzione di ricambio con aria esterna, gli stessi non potranno essere utilizzati per la climatizzazione degli ambienti;
- Assicurare ogni 60/70 minuti, all'interno dei locali dove si svolge attività competitiva, un adeguato ricambio dell'aria di almeno 10 minuti;

Per pulizia si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente, la pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti; con sanificazione invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti, al fine di assicurare ai luoghi un più basso rischio di infezione.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre indicazioni da parte della autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare 5433 del Min. Salute del 22/02/2020:

Nel piano di pulizia sono inclusi, elencati in via non esaustiva:

1. Le superfici degli ambienti dedicati all'attività;
2. le aree comuni, atri e corridoi;
3. I servizi igienici;
4. Le attrezzature da gioco (Board, Carte, Bidding Box e altro)
5. Tavoli e tavolini di servizio di appoggio;
6. Sedie e sgabelli;
7. Ascensore se esclusivo;
8. Le parti toccate più di frequente dei distributori di bevande e snack (ove presenti);
9. Pulizia corretta di griglie, condotte, prese d'aria degli impianti di ventilazione e condizionamento (ove presenti); elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di detti componenti va definita, a cura del responsabile della sede, di concerto con il tecnico manutentore e fissate in base alla tipologia d'impianto.

In linea generale:

- Per le superfici toccate più di frequente le attività devono essere effettuate prima della successiva riapertura;
- Per le superfici e gli attrezzi di gioco la pulizia va effettuata possibilmente alla fine di ogni turno, altrimenti si dovrà provvedere a una frequente pulizia igienizzante della superficie di gioco.

- L'igienizzazione dovrà essere effettuata precedentemente alla prima apertura e, in seguito, periodicamente; la periodicità della igienizzazione sarà stabilita dal Responsabile della sede in relazione alle caratteristiche ed alle modalità ed ai tempi di utilizzo dei locali;
- Si dovranno prevedere procedure specifiche d'intervento e sanificazione nel caso in cui sia presente persona con manifestazione evidente di sintomi; in questo caso, occorre anche:
 1. Procedere all'allontanamento delle persone presenti;
 2. Immediata chiusura della sede;
 3. Procedere alla comunicazione alla A.S.L., competente per territorio, dell'elenco delle persone presenti;



Specifiche attività per la sanificazione degli attrezzi di gioco:

1. Board e Carte;
2. Bidding Box;
3. Bridgemate (ove utilizzati);
4. Sipari e Carrello (ove utilizzati);

Per **superfici** che possono essere sanificate con prodotti sanificanti, si seguono le indicazioni del produttore del prodotto stesso in termini di eventuale diluizione, tempo di esposizione ed eventuale risciacquo.

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (**Presidi Medico Chirurgici; PMC**) ed **Europeo (biocidi)**, come riportato nel Rapporto N. 19/2020 ó Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19, sono l'etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d'idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi attivi.

In alternativa, per superfici che non possono essere trattate con tali prodotti, ed in particolare per le **carte da gioco**, si possono utilizzare adeguati apparecchi chiusi per la esposizione ad agenti sanificanti, quali descritti nel Rapporto ISS COVID 19 n. 25/2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID 19, Versione del 15 maggio 2020.

Si cita a titolo di esempio:

La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all'esterno. Basta infatti un contenitore di plexiglass o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C.

Inoltre si forniscono indicazioni specifiche come segue:

Per la sanificazione di **dispositivi elettronici** (cellulari, tablet, tastiere) devono essere seguite, quando presenti, le istruzioni del produttore riportate nel manuale d'uso.

Qualora le istruzioni del produttore non fossero disponibili, si consiglia di disinfettare il dispositivo con un panno imbevuto ó senza che sia in condizione da gocciolare ó di disinfettante a base di alcol etilico al 70%, senza far trafilare liquido all'interno del dispositivo attraverso fessure attorno a pulsanti o attraverso connettori (auricolari, carica batterie, í).

Si raccomanda di asciugare accuratamente il dispositivo con un fazzolettino in carta o un panno in TNT usa e getta, per evitare ristagno di liquidi sulle superfici esterne.

Si può considerare l'utilizzo di un apposito case sanificabile per i dispositivi elettronici. Ad esempio, la tastiera del computer, che presenta difficoltà pratiche legate alla sua detersione, può essere ricoperta con uno strato polietilene preformato.

Per la sanificazione di **servizi igienici**

È Pulizia con detergente neutro e acqua

È Disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5%, per almeno 10 minuti

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ATLETI E DI ALTRI SOGGETTI

- Non possono accedere alla sede di gara persone che abbiano una sintomatologia da infezione respiratoria;
- È necessario procedere, all'ingresso, alla misurazione della temperatura di tutte le persone che accedono alla sede di gara (preferibilmente utilizzo di un termo scanner ad infrarossi senza contatto)
- Non possono accedere alla sede di gara persone che abbiano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- Non possono accedere persone prive di mascherine con forma e aderenza adeguata alla copertura del viso dal mento fino al di sopra del naso;
- I Presidenti degli Enti o loro delegati dovranno accertarsi e garantire che tutti i soggetti (tesserati e non) indossino le mascherine durante la permanenza all'interno dei locali;
- Non possono accedere atleti di minore età se non accompagnati da un genitore o da chi ne abbia le responsabilità genitoriali ed anche questo dovrà adeguarsi al Protocollo;
- Fare in modo che per orario o per modalità gli ingressi e le uscite siano regolati in modo che la distanza fisica sia comunque e sempre di almeno 1 mt. tra tutti i soggetti;
- L'interno della sede di gara dovrà essere sempre e comunque organizzato in modo di evitare il verificarsi di possibili assembramenti;
- All'ingresso deve essere disponibile un dispenser con gel igienizzante con obbligo di pulizia igienizzante delle mani per tutte le persone che accedono alla sede; in prossimità della postazione deve essere esposta in maniera ben visibile una locandina con le istruzioni del Ministero della Salute per il corretto lavaggio delle mani con soluzione igienizzante;
- All'accesso tutti dovranno igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche messe loro a disposizione per tale scopo;
- Per ogni sessione di competizione dovrà essere redatto un elenco di tutte le persone presenti nella sede. L'elenco dovrà essere conservato per almeno 14 giorni.
- Per quanto riguarda la gestione delle procedure nel contesto del GDPR, il Garante del trattamento previsto nell'ambito della rilevazione della temperatura corporea personale e nello specifico sulla conservazione dei dati annotati si è espresso in questi termini:
«La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informazione sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informazione può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può

essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informazione, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato di emergenza.

DISTANZIAMENTO E NORME IGIENICHE NELLE VARIE FASI DELLA COMPETIZIONE

- Sono vietate la stretta di mano e qualunque contatto fisico;
- Si dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. durante l'attività e nelle fasi di attesa e di riposo;
- Per garantire la distanza di almeno 1 mt. tra i giocatori si dovranno utilizzare tavoli con un piano di almeno mt. 1,30 per ciascun lato o muniti di dispositivi su ciascun lato che garantiscano tale distanza minima; i tavoli potranno avere una misura inferiore solo potendo ricorrere a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio, quali ad esempio sipari a croce;
- La distanza fra i tavoli dovrà essere almeno di 2 mt. ovvero dovranno essere disposti in modo tale che la distanza fra giocatori di tavoli adiacenti sia superiore a 1 mt.;
- I giocatori che si approssimano al tavolo per un subentro dovranno indossare sempre la mascherina e sostare in una zona ove sia assicurata la distanza di almeno 1 mt. tra i soggetti;
- I giocatori dovranno provvedere di frequente alla pulizia igienizzante delle mani con soluzione igienizzante, messa opportunamente a disposizione dall'Ente, in modo da prevenire ogni possibile rischio di contagio e, comunque, prima di incontrare nuovi avversari di tavolo, prima di riposizionarsi al tavolo dopo essersi alzati e al termine di ogni *cambio* (o *turno* come definito nel DPCM 11 giugno 2020) di allenamento o di gioco.
- È fortemente raccomandata, per le fasi didattiche e di allenamento, l'utilizzo di video proiezione che solo l'istruttore e l'allenatore potrà utilizzare;
- Al termine di ogni turno di gioco (*cambio*) i giocatori dovranno alzarsi, e sistemarsi nella posizione assegnata, in maniera coordinata e tale da mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt.;
- **Durante tutta la durata del gioco è fortemente sconsigliato portarsi le mani agli occhi, al naso e alla bocca; in caso di necessità provvedere prima ad una nuova igienizzazione delle mani;**
- Gli arbitri, gli istruttori, gli allenatori dovranno indossare, in aggiunta alla mascherina, una visiera paraschizzi atta a contenere ulteriormente l'emissione di droplets; lo stesso dispositivo è consigliato anche per gli altri tesserati presenti.
- Non sono ammessi spettatori.
- E' consigliato sostituire o igienizzare ad ogni turno di gioco (*cambio*) di giocatore al tavolo, le carte e gli altri materiali di gara.

FORMULE E MOVIMENTI DI GARA



Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone e modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa,

E' consigliato l'utilizzo di bidding box personali per i giocatori in movimento; è consentito l'uso di dichiarazioni tonali.

E' consigliato l'utilizzo delle bridgemate, che in deroga ai vigenti regolamenti devono essere gestite dal solo giocatore in Sud, che deve confermare il risultato dopo averlo mostrato a Ovest, il quale deve assistere anche alla conferma; tutte queste operazioni devono essere effettuate nel rispetto del distanziamento. In caso di assenza di bridgemate, il risultato andrà annotato da Sud sullo score, che sarà da lui utilizzato in esclusiva e raccolto dall'arbitro, che dovrà igienizzarsi le mani dopo averlo raccolto e/o gestito.

In caso di preduplicazione da parte dell'organizzazione, questa deve essere effettuata da addetti dotati di mascherina e con preventiva igienizzazione delle mani, su mazzi di carte e board preventivamente sanificati; gli eventuali macchinari utilizzati devono essere preventivamente igienizzati.

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI

Sarà cura del Responsabile della sede di gara/allenamento:

- Individuare nella sede uno spazio dedicato all'eventuale isolamento di coloro che dovessero manifestare, durante l'attività, insorgenza di sintomi riconducibili a infezione COVID-19.
- Mettere a punto di una procedura per la gestione dell'atleta o di altra persona presente nel sito sportivo che dovessero manifestare sintomi riconducibili a COVID-19 durante le attività.
- Redigere un elenco delle persone presenti da esibire in caso di richiesta dell'Autorità Sanitaria, archiviandolo per almeno 14 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

Le organizzazioni sportive affiliate alla FIGB che non siano soggette agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovranno, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo di sicurezza.

Il legale rappresentante dell'Ente affiliato, quale responsabile per l'adozione e l'osservanza delle disposizioni previste dal Protocollo, ha comunque la facoltà di adottare ulteriori misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 con l'eventuale ausilio del medico competente o a tal fine nominato.

Dovranno osservarsi anche le eventuali misure di contenimento che venissero adottate dalle Regioni e dagli altri Enti Territoriali d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in combinato disposto con l'art. 10, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Il presente protocollo verrà aggiornato in base agli sviluppi normativi o in relazione al prossimo utilizzo di dispositivi elettronici per il gioco.